REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2183/81 recante modalità di applicazione del regime di integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia [3], ha previsto un regime di quantitativi massimi garantiti; che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 di detto regolamento, qualora le previsioni di raccolta superino il quantitativo massimo garantito, l'importo dell'aiuto da erogare deve essere ridotto mediante l'applicazione di un coefficiente al prezzo di obiettivo; che una tale riduzione dell'aiuto non può eccedere, per le campagne di commercializzazione 1987/1988 - 1989/1990 una data percentuale; che se l'effettiva produzione dovesse dare luogo ad una differenza tra l'importo dell'aiuto erogato e quello che avrebbe dovuto essere erogato, è necessario adeguare il quantitativo massimo garantito relativo alla campagna successiva per tener conto della differenza tra i due importi;

considerando che le disposizioni relative alle previsioni di raccolto e alla riduzione dell'importo dell'aiuto da decidere in funzione dell'eventuale superamento del quantitativo massimo garantito, sono previste negli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81; che è necessario precisare le modalità di applicazione dell'aiuto in ordine all'eventuale adeguamento del quantitativo massimo garantito per la campagna successiva; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione [4], modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 505/88 [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del lino e della canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2183/81 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 5 bis:

« *Articolo 5 bis*

Se nel corso di una data campagna di commercializzazione, esiste una differenza tra la produzione effettiva e la produzione stimata, il quantitativo massimo stabilito dal Consiglio per la campagna di commercializzazione successiva:

— è maggiorato della differenza di cui sopra se la produzione effettiva è inferiore alla produzione stimata,

— è ridotto della stessa differenza in caso contrario.

Tuttavia, ai fini del calcolo di questa differenza, la produzione effettiva e la produzione stimata sono prese in considerazione:

— entro un limite minimo pari al quantitativo massimo garantito della campagna di commercializzazione alla quale esse si riferiscono, se del caso adeguato a norma del primo comma,

e, per le campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990,

— entro un limite massimo pari al quantitativo massimo garantito maggiorato di 225 000 tonnellate, 300 000 tonnellate e rispettivamente 375 000 tonnellate ».

2. All'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, i termini « alla percentuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 » sono sostituiti dai termini « all'importo dell'integrazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[2] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.
[3] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
[4] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.
[5] GU n. L 52 del 26. 2. 1988, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente